

**Linee Guida dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ per la Gestione in emergenza delle mobilità  
a.a. 2019-2020**

*(Comunicato AN 1 Aprile 2020)*

L'emergenza internazionale legata alla pandemia dovuta al Coronavirus e la chiusura delle strutture universitarie e delle organizzazioni ospitanti la mobilità in genere, così come l'adozione delle misure straordinarie nel nostro Paese e negli altri Paesi, ha generato molteplici implicazioni sulle mobilità. L'emergenza, pertanto, impone una gestione eccezionale delle attività di mobilità Erasmus+ nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Commissione europea alle Agenzie Nazionali.

L'approccio guida sarà flessibile e il più possibile orientato a garantire ai partecipanti il supporto concreto necessario in una situazione straordinaria, compreso il supporto essenziale per garantire il completamento dei risultati di apprendimento indicati nei Learning Agreement.

Gli studenti che hanno dovuto interrompere la mobilità e che sono rientrati nel paese di appartenenza potranno proseguire virtualmente la mobilità Erasmus, mantenendo la borsa Erasmus e beneficiando delle attività di didattica a distanza che gli istituti nei Paesi di destinazione della mobilità renderanno disponibili, nel rispetto del piano di studi (Learning Agreement Erasmus approvato) e come concordato con il proprio istituto di appartenenza, per completare l'acquisizione di tutti gli ECTS previsti anche sostenendo prove a distanza. Il riconoscimento delle attività svolte e dei crediti acquisiti rimane in ultimo in capo all'istituto di appartenenza.

E' stato esteso il lasso di tempo utile per la mobilità Erasmus+ Traineeship dei neolaureati che si trovano costretti a rimandare la mobilità per la quale sono stati selezionati: avranno 18 mesi (anziché 12) dal conseguimento del titolo per realizzarla.

**La Commissione incoraggia ogni forma di apprendimento e attività realizzabile a distanza, nell'attesa di una ripresa piena di ogni misura di mobilità.**

(Nota AN n. 3 del 3 Aprile 2020)

### Premesse

Gli Atenei potranno utilizzare i finanziamenti assegnati tramite **Accordo finanziario 2019** per la gestione dell'emergenza Covid-19 (esclusivamente secondo le indicazioni della presente nota) fino ad esaurimento dei fondi assegnati. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ (di seguito **AN**) non assegnerà ulteriori finanziamenti per la gestione delle mobilità a.a. 2019/20.

Le norme esposte in questa nota NON valgono per le mobilità già concluse o in chiusura al momento dell'insorgere della crisi sanitaria come ad esempio le modalità del primo semestre o in procinto di chiudersi al momento dell'insorgere dell'emergenza Covid-19.

E' possibile appellarsi alle cause di forza maggiore per coprire i costi aggiuntivi sostenuti causa dell'emergenza Covid-19, tutti i rimborsi dovranno essere autorizzati da **AN**. L'Ateneo raccoglierà le richieste e le inoltrerà ad **AN** per l'approvazione nel mese di settembre 2020 a chiusura delle mobilità e una volta raccolte tutte le documentazioni. L'Ufficio Mobilità Internazionale-**UMI** comunicherà per e-mail agli interessati le modalità e le scadenze per la presentazione delle richieste di rimborso dei costi aggiuntivi. Le informazioni verranno pubblicate anche sul sito di Ateneo.

Gli studenti che intendono chiedere il rimborso per i costi aggiuntivi dovranno conservare tutti i giustificativi delle spese e dovranno produrre l'evidenza del mancato rimborso da parte di altri enti.

*(Esempio: lo studente Rossi causa interruzione dell'Erasmus ha dovuto anticipare il rientro in Italia sostituendo il biglietto precedentemente acquistato. Nel caso il biglietto originario non sia stato sostituito con un altro e non sia stato rimborsato, Rossi potrà chiedere il rimborso del biglietto originario allegando la documentazione dell'acquisto del biglietto e la comunicazione del mancato rimborso inoltrato dalla compagnia aerea)*

L'AN ha individuato 3 casistiche di mobilità condizionate dall'emergenza Covid-19:

1. **Interruzione**: Chiusura definitiva della mobilità;
2. **Sospensione**: Sospensione temporanea della mobilità (comprende sia studenti rientrati in Italia che studenti ancora all'estero ma che continueranno/riprenderanno la mobilità secondo le modalità comunicate dagli Atenei di destinazione);
3. **Annullamento**: Mobilità mai iniziate.

## 1. INTERRUZIONE:

Rientrano in questo caso tutte quelle mobilità che vengono interrotte definitivamente con il rientro degli studenti dall'estero e che non riprenderanno nemmeno online. Le date della mobilità interrotta devono essere certificate dagli Atenei esteri.

Lo studente ha diritto:

### ✓ alla borsa per i giorni della mobilità certificata dall'Ateneo estero;

*Esempio:*

- Le date della mobilità dello studente Rossi riportate nell'accordo di mobilità sono le seguenti: dal 1/01/2020, al 31/05/2020 – 5 mesi;

-Le date della mobilità certificate dalla meta estera sono le seguenti: dal 1/01/2020, al 30/04/2020- 4 mesi;

*Allo studente è dovuto l'importo per 4 mesi di mobilità.*

### ✓ al rimborso dei costi aggiuntivi causati dall'emergenza Covid-19, purché il rimborso sia autorizzato dall'AN e purché vi sia la prova che non vi sia stato già un rimborso. *Esempio:*

-Se lo studente NON ha sostenuto costi aggiuntivi ad esempio ha potuto sostituire il biglietto aereo di rientro senza maggiorazioni oppure ha ottenuto di non dover pagare l'affitto per il mese che non ha usufruito: NON vi sarà alcun rimborso.

-Se lo studente ha sostenuto costi aggiuntivi ad esempio ha dovuto acquistare un biglietto aereo maggiorato oppure ha dovuto pagare l'affitto per il mese che non ha usufruito: lo studente potrà chiedere in rimborso.

Nel caso lo studente interrompa la mobilità ma abbia già raggiunto il periodo minimo la mobilità non è da considerarsi interrotta se non vi sono delle spese aggiuntive.

Gli studenti che intendono rifare la mobilità dovranno applicare ad un nuovo bando, l'Ateneo può prevedere nel bando di dare la precedenza a questi studenti.

## 2. SOSPENSIONE:

Rientrano in questo caso tutte quelle mobilità che sono state sospese temporaneamente per Covid-19 e che poi sono riprese anche nella modalità e-learning. In questo caso rientrano sia gli studenti che sono rimasti all'estero sia quelli che sono rientrati in Italia e continuano a seguire le lezioni online. Questi ultimi potranno ritornare presso la meta estera per concludere la mobilità e sostenere le prove d'esame

solo nel caso l'Ateneo di Bicocca lo autorizzi e ci siano i presupposti di sicurezza necessari.

Gli Atenei esteri provvederanno:

- ad approntare modalità di verifica a distanza nel caso non sia possibile la modalità in presenza sia per gli studenti rimasti presso la meta sia per coloro che sono rientrati;
- a rilasciare il certificato di periodo della mobilità che dovrà evidenziare il periodo di sospensione. L'ultimo giorno di mobilità per gli studenti rimasti all'estero sarà il giorno del rientro in Italia, per gli studenti rientrati in Italia sarà la data dell'ultimo esame sostenuto a distanza.

Lo studente ha diritto:

- ✓ **alla borsa per i giorni della mobilità certificata dall'Ateneo estero compreso i giorni di sospensione;**

*Esempio:*

- *Le date della mobilità dello studente Rossi riportate nell'accordo di mobilità sono le seguenti: dal 1/01/2020, al 31/05/2020 – 5 mesi;*
- *Le date della mobilità certificate dalla meta estera sono le seguenti: dal 1/01/2020, al 30/04/2020- 4 mesi, con sospensione delle attività dal 01/03/2020 al 15/03/2020;*
- Allo studente è dovuto l'importo per 4 mesi di mobilità.*

- ✓ **al rimborso dei costi aggiuntivi causati dall'emergenza Covid-19, purché il rimborso sia autorizzato dall'AN e purché vi sia la prova che non vi sia stato già un rimborso. Esempio:**

*-Se lo studente NON ha sostenuto costi aggiuntivi ad esempio ha potuto sostituire il biglietto aereo di rientro senza maggiorazioni oppure ha ottenuto di non dover pagare l'affitto per il mese che non ha usufruito: NON vi sarà alcun rimborso.*

*-Se lo studente ha sostenuto costi aggiuntivi ad esempio ha dovuto acquistare un biglietto aereo maggiorato oppure ha dovuto pagare l'affitto per il mese che non ha usufruito: lo studente potrà chiedere in rimborso.*

Il periodo di sospensione delle attività pur coperto da cofinanziamento:

- NON rientra nel calcolo dei giorni della mobilità;
- viene decurtato dalle 12 mensilità di finanziamento Erasmus che lo studente ha a disposizione a ciclo di studio. (Ricordiamo che per ogni ciclo di studio triennale, magistrale e dottorato, gli studenti hanno a disposizione 12 mensilità di finanziamento Erasmus, spendibili tutti in un'unica mobilità oppure su più anni. Le mensilità per i corsi a

ciclo unico diventano 24. Le mensilità possono essere fruite con Erasmus studio e con Erasmus Traineeship)

Non è coperto da finanziamento il periodo che trascorre tra la fine dell'eventuale corso di lingua propedeutico e l'inizio delle lezioni.

Nel caso, nonostante le informazioni primariamente comunicate dalla meta estera, le lezioni non riprendano e la mobilità viene quindi chiusa, agli studenti si applicano le regole della casistica Interruzione. In questo caso la borsa copre anche il periodo di sospensione prima della comunicazione dell'interruzione definitiva della mobilità.

### 3. ANNULLAMENTO:

Rientrano in questa casistica le mobilità mai iniziate sia nel caso che gli studenti non siano mai partiti sia che gli studenti siano partiti ma siano rientrati prima di iniziare le attività didattiche. Gli Atenei esteri in questo caso non rilasciano certificazioni.

Lo studente:

- ✓ **NON ha diritto alla borsa.**
- ✓ **ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la mobilità mai iniziata causati dall'emergenza Covid-19, purché il rimborso sia autorizzato dall'AN e purché vi sia la prova che non vi sia stato già un rimborso.**

*Esempio:*

*-Se lo studente NON ha sostenuto costi ad esempio ha avuto il rimborso del volo aereo non usufruito: NON vi sarà alcun rimborso.*

*-Se lo studente ha sostenuto costi per la mobilità mai iniziata o annullata ad esempio NON ha avuto il rimborso del volo aereo non usufruito oppure ha dovuto pagare l'affitto per una residenza di cui NON ha usufruito: lo studente potrà chiedere in rimborso.*

Questi studenti hanno la possibilità di spostare la mobilità sull'a.a.2020/2021 previo accordo con Ateneo estero.

- Per l'a.a. 2019/2020 i neo laureati possono svolgere la mobilità Traineeship entro 18 mesi dal conseguimento della laurea.
- NON sono ammesse le mobilità Traineeship totalmente svolte in smart working. L'Ateneo potrà riconoscere comunque le attività portate a termine in smart working.
- Per le sole mobilità Traineeship a.a. 2019/2020 sarà possibile prolungare la mobilità oltre il 30 settembre 2020, sempre nel rispetto delle regole UE. Scrivendo a [erasmus.traineeship@unimib.it](mailto:erasmus.traineeship@unimib.it) gli studenti potranno inoltrare la richiesta UMI che valuterà l'ammissibilità dei singoli casi.